

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1988

Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente disciplina della pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, si è complessivamente rivelata adeguata alle finalità generali del legislatore, consistenti essenzialmente nella definizione di una disciplina che ponesse nel giusto equilibrio le esigenze socio-economiche nell'ampio ed importante settore operativo della pesca marittima e quelle di tutela delle risorse del mare, presupposto indispensabile per l'equilibrato sviluppo di quel settore. Il perseguimento di queste finalità viene largamente legato dal legislatore, con una visione quanto mai moderna, alla conoscenza ed alla applicazione delle scoperte scientifiche e delle realizzazioni

tecnologiche utili sia allo sviluppo economico del settore, sia alla protezione delle risorse biologiche del mare.

Durante i venti anni di applicazione della legge in questione sono state accumulate numerose esperienze che hanno consentito, attraverso i canali di adeguamento della disciplina, previsti e disegnati dalla stessa legge, di mantenere la sua essenziale aderenza ai fenomeni oggetto della normativa. Tuttavia, talune tendenze della Comunità e dell'ordinamento internazionale, a cui ha fatto riscontro un più largo dinamismo degli operatori della pesca che, sorretti appunto dal progresso tecnologico, si spingono a svolgere campagne di pesca

in tutto il Mediterraneo con ripetitività costante, rendono necessaria una riconsiderazione normativa.

Si rende in particolare necessario precisare, con una norma rivolta immediatamente ai soggetti che operano nel settore della pesca, la rilevanza per l'ordinamento italiano non soltanto dei trattati e delle convenzioni internazionali, ma, data la particolare conformazione del Mediterraneo e lo spirito di cooperazione a cui l'azione dell'Italia deve ispirarsi, anche per dettato costituzionale, degli interessi degli altri Stati rivieraschi, come da essi tradotti in norme dei rispettivi ordinamenti, in uno spirito di pari cooperazione e rispetto.

Ovviamente l'esplicitazione di nuovi obblighi per i soggetti italiani che svolgono attività di pesca al di fuori delle acque territoriali ed oltre il mare libero, fin nelle acque sottoposte alla giurisdizione di altri Stati, richiede l'aggiornamento dei profili sanzionatori contenuti nella legge.

Per quanto riguarda le sanzioni penali previste dalla legge n. 963 del 1965, si è ritenuto di modificare opportunamente tali disposizioni, attuando una depenalizzazione che tenesse conto sia delle modifiche del sistema penale introdotte dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, sia dell'esperienza acquisita nel trascorso periodo di applicazione della citata legge n. 963 del 1965.

Si è provveduto, inoltre, a sopprimere le disposizioni superate a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla difesa del mare, n. 979 del 31 dicembre 1982, e a definire in modo più completo i divieti previsti dall'articolo 15 della legge n. 963 del 1965.

Sulla base di tali premesse, all'articolo 1 della legge n. 963 del 1965 è stato aggiunto un comma che prevede la facoltà del Ministro della marina mercantile - di concerto con il Ministro dell'ambiente - di suddividere le aree di pesca in distretti omogenei dal punto di vista dell'ecologia della zona, delle risorse biologiche e dei sistemi di pesca.

In tal modo sarà possibile stabilire nelle varie zone disposizioni regolamentari più articolate che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi litorali.

Con l'articolo 2 la composizione della Commissione consultiva centrale prevista dalla legge n. 963 del 1965 viene integrata da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

Con l'articolo 3 viene soppressa la lettera *d*) dell'articolo 14 della legge n. 963 del 1965, trattandosi di disposizione incompatibile con la legge n. 979 del 1982 concernente «Disposizioni per la difesa del mare».

Per lo stesso motivo con l'articolo 4 si provvede a sopprimere la lettera *e*) dell'articolo 15 della legge n. 963 del 1965. Sempre con l'articolo 4 si provvede alla modifica delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 15 della citata legge n. 963, allo scopo di precisare i divieti derivanti da norme disciplinari tendenti a razionalizzare l'attività di pesca. In particolare si rendono operanti, per fini sanzionatori, anche i decreti e gli ordini emanati da autorità amministrative.

Si è inoltre aggiunto la lettera *f*) dopo l'attuale lettera *e*) per legittimare l'esercizio dell'attività di pesca da parte dei cittadini italiani nelle zone di mare sottoposte alla giurisdizione di altri Stati, soltanto nei casi di accordi internazionali o comunque sulla base di specifiche autorizzazioni concesse dai Paesi interessati.

Con gli articoli 5, 6, 7 e 8 viene operata una distinzione fra reati puniti con l'arresto o l'ammenda e violazioni del regolamento punite con sanzioni amministrative.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, prevedere la possibilità, per l'applicazione della pena accessoria della confisca del pescato, di disporre il deposito di una somma di denaro di importo corrispondente al valore commerciale del pescato stesso, precisando che in tal caso oggetto del provvedimento di confisca sarà la somma depositata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei».

Art. 2.

1. La Commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è integrata da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

1. La lettera *d*) dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è soppressa.

Art. 4.

1. L'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca*). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonchè pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonchè detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonchè raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchè sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate».

Art. 5.

1. L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Pene per le contravvenzioni*). - 1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15,

lettera *d*) e lettera *f*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera *e*), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000».

Art. 6.

1. L'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Pene accessorie*). - 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *e*) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

«2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.

3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia».

Art. 7.

1. L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Sanzioni amministrative*) - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal

precedente articolo 15, lettere a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23».

Art. 8.

1. L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Sanzioni amministrative accessorie*) - 1. Alle violazioni dell'articolo 15, lettere a), b) e c), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) la confisca del pescato;
- b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;
- c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono state costruite opere o impianti non autorizzati».

Art. 9.

1. L'articolo 28 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogato.